

Comune di Rivoli (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 20.11.2011 - Approvazione modifiche ed integrazioni al primo comma dell'art. 60 "Chioschi e mezzi pubblicitari" del titolo V del Regolamento edilizio. Terza variante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

di approvare, le modifiche all'articolo 60 del titolo V della variante al Regolamento Edilizio approvata con Deliberazione n. 32 del 23 marzo 2009, illustrate in premessa.

di sostituire il predetto articolo 60 con il seguente testo:

“1) L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, , in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Deve essere sempre fatto salvo il criterio del mantenimento e salvaguardia della sicurezza stradale. In particolare per le strade di tipo E ed F, in centro abitato, in prossimità di intersezioni viarie e innesti stradali, tali strutture non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza con una distanza minima dall'intersezione non inferiore a cinque (5) metri misurati dal filo del marciapiede o cordolo, ove esistenti, o dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.

2) Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

3) L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

4) Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

5) Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6) I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

7) Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 95, commi 4,5,6,7.

8) L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

9) Tutti i chioschi e comunque i locali che prevedono la permanenza di persone devono essere dotati di un servizio igienico allacciato alla rete fognaria in modo stabile o precario a seconda della permanenza del chiosco, stagionale o per un tempo indeterminato pluriennale.”

Di approvare il Regolamento edilizio così come modificato.

Di dare atto che le modifiche sono approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che le modifiche riguardano esclusivamente il titolo V del Regolamento Edilizio relativamente all'articolo 60 all'interno del quale i dettati normativi possono essere suscettibili delle modifiche relative alle aggiunte e/o soppressione di commi e/o articoli senza pregiudizio per la conformità al testo tipo, purché le modifiche non risultino in contrasto con altre parti di esso o con leggi e direttive vigenti.

Di dichiarare pertanto che il Regolamento Edilizio così come modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che l'articolo oggetto di modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.